



SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI BUONI SERVIZIO PER L'A.E. 2025/26

L'anno duemilaventicinque il giorno xx del mese di xxxx tra: -----

Comune di Sesto Fiorentino (c.f./P.IVA: 00420010480), nella persona della dott.ssa Luisa Sarri, nata a Firenze il 01/02/1967, che interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di Dirigente del Settore "Servizi demografici e alla persona" del Comune suddetto, nominato con Decreto del Sindaco n. 12 del 05/10/2021 avvalendosi dei poteri a lui derivanti dall'articolo 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'articolo 66 del vigente Statuto Comunale, ed in esecuzione della propria determinazione n. _____, da una parte; -----

Gestore: Servizio educativo privato accreditato xxx (c.f./P.IVA: xx),
con sede in xx via xx ,
in persona del Sig. xx , nato/a a xx il xx ,
che interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante del Servizio predetto, dall'altra; -----

VISTI:

- la Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";
- il Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, di cui al DPGR 41/R 2013 e ss.mm.ii.;
- il D.D.R.T. n.8655/2025 con cui è stato approvato l'" Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'accoglienza dei bambini in servizi educativi per la prima infanzia di qualità per l'anno educativo 2025/2026";
- la determinazione dirigenziale n. xxx di approvazione della presente Convenzione;

Si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e durata: La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Sesto Fiorentino e il Servizio denominato _____ , al fine della gestione del progetto di assegnazione dei Buoni servizio per l'anno educativo 2024/25. A tal fine il Gestore dichiara che:

a) il servizio è ubicato in locali idonei, posti sul territorio comunale di Sesto Fiorentino in (indirizzo) _____ , di cui lo stesso dispone secondo un titolo legittimo e di cui disporrà fino al termine dell'a.e. 2025/2026;

b)il servizio è autorizzato al funzionamento e accreditato con provvedimento SUAP n. _____ del _____ rilasciato dal Comune di _____ ai sensi della normativa regionale vigente;

c)il servizio prevede l'erogazione del pasto e la frequenza settimanale per un numero di giorni non inferiore a 5 nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi educativi per la prima infanzia;

d) il servizio ha reso disponibili agli utenti la Carta dei Servizi, il Progetto pedagogico ed il Progetto educativo, redatti secondo quanto indicato dal D.P.G.R. 41/R/2013 a garanzia degli standard di Qualità previsti dalla normativa regionale.

Articolo 2 – Garanzie: Per lo svolgimento delle attività e prestazioni oggetto della presente Convenzione il Gestore nomina quale referente per i rapporti con l'A.C. il sig. _____ e garantisce:

- la presenza di appositi spazi, idoneamente ristrutturati, con ambienti in regola con le autorizzazioni al funzionamento previste dalla normativa vigente, conformi alle norme in materia di igiene e sicurezza, e dotati dei necessari arredi ed attrezzature, necessari allo svolgimento delle attività;
- l'utilizzo di personale in possesso di tutti i requisiti professionali e di onorabilità, nonché dei titoli di studio previsti dalla normativa nazionale vigente e dal Regolamento Regionale n. 41/R/2013;
- il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D. Lgs. N. 81/2008), nonché l'applicazione al personale utilizzato del contratto nazionale di lavoro di categoria vigente;
- che i bambini accolti siano in regola con gli obblighi vaccinali in quanto l'adempimento agli stessi, così come introdotti dalla L. 119/2017 e ss.mm.ii, è requisito di accesso per la frequenza ai servizi educativi 0-3 anni;
- il rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente;
- l'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento;
- il rispetto da parte del personale in servizio della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza, con particolare riferimento alla normativa sulla privacy, nonché il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente Convenzione.

Articolo 3 – Responsabilità: Il Gestore si assume, nei confronti dei bambini inseriti nel servizio nell'ambito della presente Convenzione, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone assegnate per lo svolgimento delle funzioni educative, ed in generale per il regolare svolgimento del servizio e dovrà, pertanto, stipulare apposita polizza assicurativa nei confronti degli utenti frequentanti la struttura, lasciando indenne il Comune da qualsiasi rivalsa che possa provenire dalle famiglie dei bambini frequentanti.

Pertanto il Gestore dà atto di aver stipulato le seguenti polizze:

a. per la Responsabilità civile verso terzi (RCT) : n. _____ rilasciata da _____ con massimale unico di € _____ e quietanza di pagamento del premio assicurativo fino al _____

b. per la Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO): n. _____ rilasciata da _____ con massimale unico di € _____ e quietanza di pagamento del premio assicurativo fino al _____

Articolo 4 – Comunicazioni: Le comunicazioni tra il Gestore e l'A.C. devono avvenire sia tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.sesto-fiorentino.net sia tramite mail ordinaria all'indirizzo asilinido@comune.sesto-fiorentino.fi.it, provvedendo a trasmettere eventuale documentazione debitamente scansionata.

Articolo 5 - Condizioni per l'assegnazione: il Buono servizio consisterà nel rimborso da parte dell'A.C. di una quota delle rette già pagate, pari alla differenza tra la tariffa mensile del nido privato e la tariffa mensile del nido comunale corrispondente per orario di frequenza e per fascia ISEE, al netto del Bonus Inps.

I contributi sono riconosciuti a fronte della frequenza del minore per almeno 5 giorni nell'arco del mese; in caso di frequenza inferiore a 5 giorni mensili, il contributo può essere riconosciuto esclusivamente per assenze dovute a malattia e assenze conseguenti a referto di pronto soccorso, per

ricovero ospedaliero, day hospital, terapie salvavita, oncologiche o riabilitative o per giorni di assenza causati dagli effetti collaterali di tali terapie.

Nel corso dell'anno educativo, in caso di assenze dovute alle motivazioni sopra indicate, il contributo può essere riconosciuto:

- fino ad un massimo di 2 mensilità complete, anche non continuative, nel caso di assenze per malattia purchè dimostrate mediante **certificato del pediatra** attestante l'effettivo periodo di assenza;
- fino ad un massimo di 4 mensilità complete, anche non continuative, nel caso di assenza per ricovero ospedaliero/al pronto soccorso, per day hospital, per terapie salvavita, oncologiche o riabilitative compresi i giorni di assenza causati dagli effetti collaterali di tali terapie, purchè dimostrate mediante **referti** di pronto soccorso/ospedalieri attestanti l'effettivo periodo di assenza.

Per lo stesso bambino le assenze complessive per le quali potrà essere riconosciuto il contributo per le assenze sopra dettagliate, non può comunque superare le 4 mensilità.

Articolo 6 – Lista beneficiari: Sulla base delle richieste pervenute e al termine dell'istruttoria, il Comune invierà al Gestore la lista dei bambini/e assegnatari dei Buoni servizio la cui presenza dovrà essere monitorata mediante Registro delle presenze, come meglio dettagliato al punto successivo.

Articolo 7 – Obblighi del Gestore: il Gestore si impegna a non modificare in aumento le tariffe rispetto al prospetto inviato in sede di adesione al progetto e si impegna ad inviare all'A.C. con cadenza mensile posticipata il **Registro delle presenze** dei beneficiari, che sarà trasmesso successivamente, in cui risultino chiaramente le presenze (da indicare con "P"), le assenze (da indicare con "A") ed i giorni di chiusura (da indicare con "C"); il registro dovrà essere firmato e timbrato dal Gestore e poi trasmesso in originale all'A.C.

Nel caso di **assenze per malattia**, ai registri di presenza dovrà essere allegato il certificato medico/referto di pronto soccorso, ospedale o day hospital da cui sia desumibile chiaramente la data di inizio e fine della malattia.

Il registro delle presenze dovrà essere consultabile ed accessibile immediatamente durante i controlli previsti al successivo art. 10 e dovrà essere predisposto in modo che l'elenco degli iscritti sia suddiviso per sezione di appartenenza se nella struttura sono presenti più sezioni, indicando per ciascun bambino iscritto il nome ed il cognome per esteso e la fascia oraria di frequenza prescelta.

Le fatture, o altro documento contabile/fiscale dal valore probatorio equipollente, devono essere emesse al lordo SENZA decurtare l'importo del contributo assegnato come Buono servizio, che sarà invece rimborsato dall'A.C. direttamente alle famiglie in un secondo tempo.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti effettuati dalle famiglie NON potranno avvenire per contanti (sono pertanto ammissibili le seguenti modalità tracciabili: versamenti bancari/postali, carte di debito/carte di credito/prepagate; assegni bancari e circolari). Nella causale di pagamento devono sempre essere riportati cognome e nome del bambino e il mese a cui si riferisce il pagamento, o in alternativa il numero della fattura a cui si riferisce il pagamento.

Le fatture e le relative ricevute di pagamento dovranno essere conservate presso la sede del Servizio educativo al fine di essere esibite all'Amministrazione in occasione di eventuali futuri controlli.

Articolo 8 – Modifiche: Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente in forma scritta al Comune:

- ogni variazione che comporti una modifica alla retta applicata;
- ogni variazione riferita ai beneficiari dei Buoni servizio che comporti la modifica dei requisiti per l'ammissione (trasferimento di residenza in altro Comune e/o rinuncia al servizio);
- ogni assenza che comporti una frequenza mensile del nido inferiore a 5 giorni e la documentazione relativa a tale assenza se rientrando nei casi specificati all'art. 5.

Articolo 9 – Pubblicità: Al fine di assicurare la visibilità del sostegno dei fondi UE, il Gestore è tenuto ad apporre in luogo facilmente visibile al pubblico almeno un cartello di misura non inferiore a un formato A3 recante informazioni sull'operazione "Nidi di qualità" che evidenzia il sostegno ricevuto dai fondi, secondo il modello che sarà trasmesso dall'A.C.

Articolo 10 – Controlli: Il Comune ed il Settore regionale competente, a mezzo di personale appositamente autorizzato, durante l'anno educativo svolgeranno le attività di controllo, anche in loco, presso i servizi educativi convenzionati, al fine di verificare l'effettiva erogazione dei servizi e la correttezza della documentazione (registri di presenza, certificati di malattia, fatture/ricevute emesse nei confronti dei beneficiari) e delle procedure seguite. Nel caso in cui, a seguito di tali verifiche, si rilevino irregolarità la Regione potrà procedere alla revoca dei contributi concessi alle famiglie e, laddove necessario, al recupero delle somme indebitamente versate.

Articolo 13 – Dati personali: Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n.196/03 e ss.mm.ii, relativamente al presente procedimento, si informa che l'Amministrazione Comunale potrà trattare i dati personali, sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino, contattabile tramite mail all'indirizzo privacy@comune.sesto-fiorentino.fi.it
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali si rinvia al sito all'indirizzo <http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/retecivica/privacy>.

Articolo 14 – Controversie: Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Firenze. Il Gestore non potrà sospendere l'attività né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che il Comune darà, a causa di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Articolo 15 – Registrazione: La presente convenzione ha validità per l'anno educativo 2025/2026 e, ai sensi dell'art. 3 lett.a) della Tabella allegata al DPR 131/1986, è atto per il quale non vi è obbligo di richiedere la registrazione ma sarà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

La presente Convenzione, stipulata a distanza via PEC, è espressione della volontà delle parti che lo confermano e lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art.1 c.1 lett.s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.).

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Dirigente del Settore "Servizi demografici e alla persona" - Dott.ssa Luisa Sarri
Il Gestore del Servizio Privato Accreditato – *indicare nome e cognome*

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82